

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale⁽¹⁾

(92/C 287/10)

Il Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità economica e europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Elstner in data 2 giugno 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 1° luglio 1992, nel corso della 298^a sessione plenaria, a maggioranza, 7 voti contrari e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. La Commissione propone l'adozione di una direttiva del Consiglio intesa a introdurre un'etichettatura per le calzature, con i seguenti obiettivi:

- Informazione del consumatore sulla composizione delle varie parti delle calzature.
- Promozione della libera circolazione delle calzature nella Comunità.

1.2. La proposta si basa su esperienze già effettuate in alcuni Stati membri, in particolare in Spagna e in Francia, in materia di etichettatura delle calzature. Tenuto conto dell'imminenza del mercato interno, la Commissione propone l'instaurazione di un sistema di etichettatura a livello comunitario, tanto più che anche altri Stati membri manifestano interesse per un sistema del genere.

1.3. L'etichettatura delle calzature ha carattere obbligatorio nella proposta della Commissione. Tale carattere vincolante è auspicato da tutti gli Stati membri ed è applicabile anche alle importazioni dai paesi terzi che rappresentano una quota di mercato del 35 % circa.

1.4. La Commissione considera la proposta come un compromesso tra gli interessi divergenti dei fabbricanti e dei consumatori. Vi si definiscono le componenti delle calzature da etichettare in funzione dei materiali utilizzati. I dati relativi alle calzature sono forniti sotto forma di simboli che saranno spiegati su un « poster » affisso nei punti di vendita, nella lingua del rispettivo Stato.

1.5. Il campo d'applicazione della proposta è assai vasto. Include calzature destinate a vari usi e composte da vari materiali. Ne sono esclusi soltanto pochi casi particolari.

2. Valutazione generale

2.1. Il Comitato si compiace che con la proposta la Commissione si sia interessata alla problematica dell'etichettatura delle calzature. Una direttiva sull'etichettatura può contribuire a migliorare le condizioni della libera circolazione delle calzature nella Comunità, nonché l'informazione dei consumatori su tali prodotti. Secondo il Comitato l'etichettatura dei materiali rappresenta un primo passo importante verso un'informazione uniforme del consumatore.

2.2. Il Comitato constata che la qualità delle calzature non dipende soltanto dai materiali ma anche in ampia misura dalla lavorazione e dalla combinazione dei materiali stessi. Una calzatura di qualità deve soddisfare diversi requisiti che devono tener conto non solo della solidità, ma anche della resistenza all'acqua e degli aspetti legati alla salute — forma appropriata, permeabilità, grado di assorbimento del vapore acqueo e dell'acqua e capacità di respingerne. Il Comitato si rammarica che la proposta della Commissione si limiti all'etichettatura dei materiali, ciò che è insufficiente per un giudizio sulla qualità di una calzatura. Il Comitato propone quindi che la Commissione, in una seconda fase, presenti una proposta di etichettatura informativa delle calzature con ulteriori requisiti di utilizzazione.

L'ulteriore elaborazione di tali requisiti di utilizzazione ai fini di un'etichettatura informativa delle calzature dovrebbe poter essere demandata alle parti interessate, produttori e consumatori. Essi dovrebbero, mediante dialogo, poter giungere ad un accordo, che deve essere tradotto in codice di comportamento e che entra a far parte della regolamentazione relativa all'etichettatura delle calzature. Inserendo nella direttiva un disposto, in base al quale le disposizioni concordate a livello comunitario fra le parti in materia di etichettatura informativa delle calzature, possono essere oggetto di modifiche concertate, anche i prodotti d'importazione dovrebbero rientrare nella regolamentazione comunitaria.

2.3. I simboli proposti dalla Commissione non sono finora ufficialmente noti; tranne quello relativo al

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 10.

cuoio. Per diffondere il più rapidamente possibile presso un vasto pubblico l'informazione in merito all'etichettatura delle calzature e ai simboli, non ci si deve limitare ad illustrarli tramite poster da affiggere nei punti di vendita. Il Comitato considera indispensabile che i fabbricanti, i commercianti e le organizzazioni dei consumatori svolgano un'intensa attività d'informazione.

2.4. Base giuridica

Il Comitato considera appropriata quella dell'articolo 100 A del trattato.

2.5. La scelta della formula della direttiva, che gli Stati membri devono trasporre nella legislazione nazionale, sembra opportuna.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

3.1.1. Si propone di sostituire al paragrafo 5 il termine « etichetta » con « etichettatura ». Nell'uso corrente infatti s'intende per « etichetta » un cartellino o un ritaglio di stoffa o un autoadesivo o ancora una targhetta informativa. In base a questo termine sarebbe impossibile stampare una dicitura direttamente nella calzatura stessa (suola) o applicare l'etichettatura su due diversi elementi della calzatura. Il Comitato propone la seguente formulazione: « La composizione delle calzature va descritta conformemente all'articolo 4 ».

In tutto il testo della direttiva il termine « etichetta » va sostituito con « etichettatura ».

3.1.2. L'etichettatura di cui al paragrafo 5, comma i), raggruppa alla lettera b) il rivestimento della tomaia e la suola interna. Ciò può causare difficoltà per le persone soggette all'obbligo dell'etichettatura ed errori di interpretazione da parte dei consumatori, nel caso in cui il rivestimento della tomaia e la suola interna siano costituiti di materiali diversi o qualora la calzatura sia provvista di una suola interna ma non di un rivestimento della tomaia. Il Comitato considera necessario, ai fini della comprensibilità e della chiarezza, che la suola interna e la tomaia abbiano un'identificazione separata.

3.2. Articolo 4

Al paragrafo 5 si dovrebbe menzionare anche la responsabilità del commerciante al dettaglio per quanto concerne la corretta presentazione del poster, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2.

3.3. Articolo 5

Il Comitato accoglie con favore la facoltà lasciata agli Stati membri di raccomandare informazioni supplementari nelle loro disposizioni.

3.4. Allegato

3.4.1. Paragrafo 1. Parti di calzature

Il rivestimento della tomaia e la suola interna dovrebbero avere un'identificazione separata (v. punto 3.1).

3.4.2. Paragrafo 2. Materiali utilizzati

È urgente precisare meglio il simbolo che riguarda « tutte le altre materie ». Il Comitato parte dall'ipotesi che la proposta della Commissione voglia indicare con questo simbolo tutti i materiali che non rispondono alla definizione di cuoio, materie tessili naturali e sintetiche e gomma. Sotto questo simbolo andrebbero raggruppati materiali naturali quali legno, gomma naturale e sughero, come pure materiali sintetici quali il polipropilene, il cloruro di polivinile ed altri, senza che tali differenze siano evidenziate dall'etichettatura. Il Comitato ritiene necessario differenziare l'etichettatura e suggerisce quindi di suddividere il gruppo « tutte le altre materie » in due gruppi, contraddistinti ciascuno da un proprio simbolo, uno per i materiali naturali e l'altro per i materiali sintetici. Nel simbolo per i materiali sintetici potrebbe essere inserita la rispettiva denominazione internazionale rispondente alla nomenclatura ISO 1043 (ad esempio PA per il poliamide, PVC per il cloruro di polivinile e PP per il polipropilene) per consentirne l'identificazione, ad esempio, ai fini dell'utilizzazione futura dei materiali.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH